

senza nomina di liquidatore, di n. 989 cooperative aventi sede nella Regione Puglia tra cui la società cooperativa a responsabilità limitata "Edilizia popolare" (cod. fiscale n. 0123456789), con sede in via ..., iscritta nel registro delle imprese il 19 febbraio 1996 presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi, nella quale i ricorrenti rivestivano la qualifica di socio; nonché di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. ... e uditi l'avv. Rizzo Giovanni Francesco, in sostituzione dell'avv. La Scala Antonio Maria, per i ricorrenti, e l'avv. Libertini Simona, per l'Avvocatura dello Stato;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del d.m. 27 giugno 2011 del Ministro dello sviluppo economico, nella parte in cui è stato disposto lo scioglimento ai sensi dell'art. 223-septiesdecies disp. att. cod. civ., senza nomina di liquidatore, della società cooperativa a responsabilità limitata "Edilizia popolare".

L'amministrazione si è costituita con atto del 5 ottobre 2011 e, il 15 ottobre 2011, ha depositato il decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 013/AN/2011, con cui è stato annullato il precedente decreto nella parte in cui ha disposto lo scioglimento della società

cooperativa a responsabilità limitata - edilizia popolare.

Nella camera di consiglio del 20 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il provvedimento n. in quanto soddisfacente dell'interesse azionato nel presente giudizio, determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.

Pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)